informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 393 – 21 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

ISTANZE IN AUTOTUTELA CON CIVIS: QUANDO È POSSIBILE FRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

RIFERIMENTI

- **Art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97**
- **Artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72**
- **Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 16.12.2021, n. 72/E**

IN SINTESI

In merito alla "lavorazione" delle istanze di riesame in autotutela presentate tramite CIVIS, relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato i criteri con i quali determinare la possibilità o meno di fruire della riduzione di un terzo delle sanzioni applicabili agli importi che risultano comunque dovuti e da versare.

In particolare è precisato che se l'istanza di riesame è presentata:

- *entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità e la stessa è accolta solo in parte o rigettata, è possibile fruire della riduzione delle sanzioni se il pagamento di quanto dovuto è effettuato entro 30 giorni;*
- *decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità e la stessa è accolta solo in parte o rigettata, non è possibile fruire della riduzione delle sanzioni.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con la Risoluzione 16.12.2021, n. 72/E l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla **lavorazione delle istanze di riesame presentate in autotutela tramite il canale telematico CIVIS** relative al ricevimento di comunicazioni di irregolarità / avvisi telematici emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

In particolare si rammenta che, a seguito del ricevimento di tali comunicazioni / avvisi di irregolarità, i citati artt. 36-bis e 54-bis prevedono che il contribuente, direttamente o tramite un intermediario abilitato, può fornire all'Ufficio informazioni e chiarimenti non considerati o valutati erroneamente per la determinazione dei tributi dovuti, al fine di ottenere il riesame della propria posizione.

A tal fine CIVIS, oltre a permettere di indicare le motivazioni che giustificano la revisione, consente di allegare documentazione di supporto. Con riferimento alla presentazione della documentazione di supporto l'Agenzia nella Risoluzione n. 72/E in esame rammenta altresì che **non occorre inviare ulteriori PEC / e-mail / ecc. al di fuori del sistema CIVIS** (che rischiano di rallentare l'operatività degli Uffici) e che, nei casi residuali in cui sorga l'esigenza di approfondimenti su specifici documenti, l'Ufficio può contattare il contribuente / intermediario abilitato per la trasmissione della necessaria documentazione via e-mail, **utilizzando l'apposita casella dedicata all'interlocuzione CIVIS** e attivata in ogni Ufficio territoriale.

NB

In merito, nella Risoluzione n. 72/E in esame l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:

- i citati artt. 36-bis e 54-bis prevedono che tale possibilità sia esercitata ***"entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione"***;
- ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, DL n. 203/2005, nel caso in cui la comunicazione / avviso di irregolarità è inviato telematicamente all'intermediario abilitato, **il predetto termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno successivo a quello in cui l'avviso è reso disponibile all'intermediario**.

SANZIONI E INTERESSI APPLICABILI AGLI IMPORTI DOVUTI

Con riferimento alle sanzioni e interessi applicabili nel caso in cui il contribuente sia tenuto a versare gli importi oggetto della comunicazione / avviso di irregolarità, l'Agenzia rammenta che va fatto riferimento all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 in base al quale

*"il **pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento** della comunicazione d'irregolarità rappresenta il **fondamentale presupposto** per beneficiare della **riduzione delle sanzioni amministrative a un terzo** e degli **interessi**, che sono dovuti **fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione** della comunicazione".*

Tali benefici, ai sensi dell'art. 15-ter, commi 3 e 4, DPR n. 602/73 sono **applicabili anche** nel caso in cui il **pagamento è effettuato con lieve ritardo**, ossia **non oltre 7 giorni dal predetto termine di 30 giorni**. É pertanto ammesso il pagamento "ridotto" se effettuato entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità, fermo restando che tale conteggio decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento se la comunicazione / avviso di irregolarità è inviato telematicamente all'intermediario abilitato.

AUTOTUTELA PRESENTATA PRIMA E DOPO IL TERMINE DI 30 GIORNI

Nel caso in cui il contribuente / intermediario abilitato decida di richiedere il riesame della propria posizione, l'Agenzia specifica che per individuare l'ammontare degli importi comunque dovuti a seguito dell'esame istruttorio **è necessario distinguere le istanze presentate tramite CIVIS entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità **da quelle presentate successivamente** a tale termine.

NB

A tal fine, per individuare la **data di presentazione dell'istanza** va fatto riferimento alla **data riportata nella ricevuta telematica** rilasciata da CIVIS.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tale discrimine assume rilevanza se, a seguito dell'esame istruttorio, la richiesta non viene accolta (in tutto o in parte) in quanto, **se l'istanza viene accolta per l'importo complessivo**, l'Ufficio provvede **in ogni caso** alla rideterminazione della pretesa e all'**annullamento della comunicazione / avviso di irregolarità**.

ISTANZA PRESENTATA ENTRO 30 GIORNI

Nel caso in cui l'istanza di autotutela è **presentata entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità e a seguito dell'esame istruttorio la stessa:

- viene **accolta solo parzialmente**, l'Ufficio ridetermina la pretesa e aggiorna la comunicazione / avviso di irregolarità con i **nuovi importi dovuti**.

  NB In tal caso, in applicazione del citato art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97, se il contribuente **provvede al pagamento** delle somme dovute "rideterminate" **entro 30 / 37 giorni dal ricevimento della comunicazione "definitiva" può fruire della riduzione** delle sanzioni (1/3) e degli interessi sopra rammentata;

- viene **totalmente respinta**, il **termine di 30 / 37 giorni** entro il quale va effettuato il pagamento delle somme dovute **per poter fruire della riduzione** di sanzioni **decorre dal ricevimento della comunicazione originaria**. Dovendo fare riferimento alla data dell'originaria comunicazione, va posta particolare attenzione alla decorrenza del predetto termine (30 / 37 giorni). Ciò al fine di evitare "artificiose" richieste di autotutela con il solo intento di "allungare" i termini per il pagamento.

ISTANZA PRESENTATA DECORSI 30 GIORNI

Qualora l'istanza di riesame è **presentata decorsi 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità, sia in caso di **accoglimento parzialmente** che in caso di **totale respingimento**, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute (rideterminate o confermate) **maggiorate delle relative sanzioni e interessi in misura piena**.

NB In entrambi i casi, pertanto, il contribuente **non può fruire di alcuna riduzione** delle sanzioni.

<table>
<tr><th>PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTOTUTELA CON CIVIS</th><th colspan="2">ENTRO 30 GIORNI (*)
dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità</th><th>OLTRE 30 GIORNI (*)
dal ricevimento della comunicazione / avviso di irregolarità</th></tr>
<tr><td>ACCOGLIMENTO TOTALE</td><td colspan="3">l'Ufficio annulla la pretesa e la comunicazione / avviso di irregolarità</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ACCOGLIMENTO PARZIALE</td><td>pagamento entro 30 / 37 gg dalla nuova comunicazione</td><td>riduzione sanzioni (1/3) e interessi</td><td rowspan="4">sanzioni e interessi in misura piena</td></tr>
<tr><td>pagamento oltre 30 / 37 gg dalla nuova comunicazione</td><td>sanzioni e interessi in misura piena</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TOTALE RESPINGIMENTO</td><td>pagamento entro 30 / 37 gg dall'originaria comunicazione</td><td>riduzione sanzioni (1/3) e interessi</td></tr>
<tr><td>pagamento oltre 30 / 37 gg dall'originaria comunicazione</td><td>sanzioni e interessi in misura piena</td></tr>
</table>

(*) Tale termine decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento se la comunicazione / avviso di irregolarità è inviato telematicamente all'intermediario abilitato.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it